

N. 938/2021 R.G.

Tribunale di Ferrara
Ufficio esecuzioni

Il GE,

a scioglimento della riserva,
letti gli atti delle esecuzioni riunite,

premesso in fatto che:

In esito alla notifica alla debitrice di un pignoramento ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c. veniva iscritto a ruolo (R.G. 938/21) il primo procedimento esecutivo a carico di [REDACTED] s.r.l.s. avente ad oggetto due veicoli, una autovettura ed un autocarro risultanti al P.R.A. intestati alla debitrice; in uno alla nota di iscrizione a ruolo erano allegati il titolo esecutivo, il precetto, e l'atto di pignoramento notificato al debitore; assenti sia la comunicazione di avvenuta consegna del veicolo ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c. comma 3 o dell'art. 521 bis c.p.c. comma 4 nella parte in cui richiama il comma 3, , sia la nota di trascrizione del gravame al P.R.A..

Successivamente, ma sempre il 12.10.21, altro creditore iscriveva a ruolo secondo pignoramento (R.G. 941/21) riguardante i medesimi veicoli del primo, e parimenti carente della documentazione sopra richiamata.

Nelle esecuzioni R.G. 938/21 e 941/21 i creditori depositavano, in pari data alla iscrizione a ruolo, istanza di vendita allegando dichiarazione negativa di IVG circa la consegna spontanea dei beni da parte della debitrice.

Purtuttavia, per errore materiale, il GE emetteva ordinanza di vendita nelle due procedure, malgrado la mancata apprensione dei beni.

Sopravveniva pero' la esecuzione R.G. 1098/21: si trattava di pignoramento su uno dei veicoli (la autovettura) eseguito su richiesta della creditrice [REDACTED] nelle forme di cui all'art. 513 c.p.c. e quindi del pignoramento mobiliare, con verbale di UNEP di materiale apprensione del bene. Parte creditrice aveva anche provveduto alla trascrizione del verbale di pignoramento presso il P.R.A. in data 26.11.21.

Le tre esecuzioni venivano riunite, e nel provvedimento 21.12.21 di riunione della esecuzione 1098/21 alla 938/21 il GE espressamente disponeva il trasporto del bene presso i locali dell'IVG, dando atto che la vendita sarebbe stata posta in essere nelle esecuzioni riunite in forza della ordinanza di vendita gia' emessa nella esecuzione piu' risalente, ovvero la 938/21.

La vendita aveva esito positivo con attribuzione alle procedure di un ricavo netto distribuibile di euro 13.150,97.

Nelle esecuzioni riunite, dopo la vendita, interveniva in data 11.3.22 ulteriore creditore munito di titolo esecutivo.

Ancora successivamente veniva iscritto a ruolo quarto pignoramento avente ad oggetto il medesimo veicolo e effettuato nelle forme ex art. 521 bis c.p.c. Alla udienza del 19.4.22, fissata per la discussione circa la distribuzione del ricavato, parte creditrice nella esecuzione 1098/21 faceva presente che i due pignoramenti che avevano dato ingresso alle prime due esecuzioni (938 e 941) non erano mai stati trascritti, a fronte del fatto che il terzo pignoramento era stato utilmente trascritto per primo, e con



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
58 CHEMISTRY BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 10 1950



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
58 CHEMISTRY BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 10 1950

conseguente inopponibilità dei primi due pignoramenti alla ~~XXXXXX~~ unica avente diritto alla distribuzione.

Il difensore di creditori procedenti ed intervenuti nelle esecuzioni nn. 938 e 941 insisteva per la assegnazione del ricavato, in subordine chiedendo il riconoscimento in privilegio ex art. 2755 c.c. delle spese sostenute per la vendita che però non era in grado di documentare.

In ultimo il difensore del precedente nella ultima esecuzione n. 9/22 si rimetteva a giustizia, atteso che il proprio pignoramento era stato trascritto successivamente a quello effettuato dalla ~~XXXXXX~~ nella esecuzione 1098/22.

OSSERVA

Quanto al pignoramento di beni iscritti al P.R.A. nelle forme di cui all'art. 521 bis c.p.c., occorre premettere che si tratta, per effetto delle modifiche introdotte nel 2015 all'istituto entrato in vigore solo un anno prima, di un procedimento alternativo a quello ex art. 513 c.p.c.: il creditore può scegliere di effettuare il pignoramento di veicolo nella forma mobiliare "classica" o nelle forme del nuovo procedimento.

Questa seconda forma consente di effettuare il pignoramento di veicolo con un atto di pignoramento notificato al debitore che indichi e documenti la esistenza di veicoli iscritti al P.R.A. e intestati al debitore e contenga la ingiunzione di cui all'art 492 c.p.c., oltre alla intimazione al debitore di consegnare all'IVG del circondario di residenza o sede del debitore il mezzo pignorato entro dieci giorni dalla notifica del pignoramento.

Il pignoramento deve inoltre essere trascritto al P.R.A.

Come nella esecuzione immobiliare il gravame spiega efficacia verso il debitore dal momento della notifica dell'atto di pignoramento, mentre diviene opponibile ai terzi solo dopo la trascrizione.

Tutto l'assetto normativo indica come necessaria, al fine del compimento definitivo del pignoramento, la materiale apprensione del bene.

Infatti il 5° comma dell'art. 521 bis c.p.c. dispone che entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna del veicolo all'IVG, il creditore depositi presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, unitamente alle copie conformi di titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione. Soltanto a questo punto, prosegue il 6° comma, il cancelliere provvede a formare il fascicolo dell'esecuzione, mentre in caso di tardivo deposito il pignoramento perde efficacia ipso jure.

La ratio legis è abbastanza chiara e consiste nel voler evitare l'iscrizione a ruolo di procedimenti destinati ad estinguersi per il rischio di mancato reperimento del bene; solo in seguito alla comunicazione dell'avvenuta consegna del veicolo (sia essa spontanea o effetto del rinvenimento del veicolo da parte delle Forze dell'Ordine ai sensi del quarto comma della norma in commento, infatti, comincia a decorrere il termine perentorio di trenta giorni entro cui il creditore, se lo vuole, deve provvedere ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva.

Nell'originario art. 521 bis c.p.c., come concepito dal legislatore del 2014, mancava tuttavia una previsione di raccordo con l'art. 497 c.p.c. ai sensi del quale, come noto, il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento siano decorsi - in seguito al D.L. n. 83/2015 non più novanta bensì - quarantacinque giorni senza che il creditore abbia provveduto a richiedere l'assegnazione o la vendita del bene pignorato. Ma poiché tale richiesta presuppone l'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e

poiché, nel caso di specie, il termine per effettuare l'iscrizione stessa cominciava a decorrere da un dies a quo incerto, la comunicazione di avvenuta consegna del veicolo all'i.v.g., ne conseguiva che il pignoramento, già a suo tempo perfezionatosi con la notifica al debitore, andasse incontro, quantomeno in tutti i casi di mancata tempestiva consegna del veicolo all'i.v.g. o di un suo fortuito rinvenimento da parte degli organi di polizia, alla perdita di efficacia ex art. 497 c.p.c..

Il legislatore del 2015 è quindi opportunamente intervenuto al fine di correggere tale criticità, aggiungendo all'art. 521 bis c.p.c. un 7° comma in cui si dispone che, "in deroga a quanto previsto dall'articolo 497", l'istanza di assegnazione o di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni decorrenti non già del perfezionamento del pignoramento, bensì dal deposito, da parte del creditore, della nota di iscrizione a ruolo, la quale presuppone a sua volta, come visto, l'avvenuta consegna del veicolo.

Nel caso de quo i primi due pignoramenti avrebbero dovuto essere dichiarati inefficaci, non essendo stata effettuata, al momento della iscrizione a ruolo, alcuna materiale apprensione del bene: per contro nessuna dichiarazione di inefficacia e' stata adottata ma, a fronte della istanza di vendita di un bene non appreso, si e' disposta la vendita: vendita che pero' ha trovato ex post la sua pienezza ed efficacia grazie al pignoramento iscritto al n. 1098 del 2021 che e' stato riunito ai due precedenti pignoramenti.

La vendita peraltro ha riguardato uno solo dei veicoli che emergevano dalla visura del PRA allegata nei due primi pignoramenti: il secondo veicolo, un autocarro, non e' mai stato appreso ne' il vincolo e' stato mai trascritto. Pertanto ne va certamente dichiarata la inefficacia.

Quanto alla ripartizione del ricavato della vendita dell'auto Toyota, il conflitto fra piu' pignoranti, anche a prescindere dalla circostanza della carenza della materiale apprensione dei beni nei due primi pignoramenti, va certamente deciso in ossequio al principio della pubblicita'-opponibilita', trattandosi di beni la cui circolazione e' soggetta a pubblicita' in pubblici registri.

Il ricavo della vendita va quindi distribuito alla creditrice [redacted] e andra' a soddisfare prima le spese della esecuzione, favorite dal privilegio ex art. 2755 c.c. e successivamente la sorte, non in maniera del tutto soddisfattiva.

Le spese vive e documentate sostenute dal legale dei creditori procedenti ed intervenuti nei pignoramenti RG 938 e 941 del 2021 per la pubblicazione sul PVP dell'avviso di vendita, vno riconosciute anche esse con il privilegio delle spese di giustizia

PQM

Distribuisce il ricavato della vendita, pari a euro 13.150,97 a:

Avv. [redacted] e [redacted] in privilegio ex art. 2775 c.c.: euro 100

A [redacted] in privilegio ex art. 2755 c.c.: euro 8,50 per spese ed euro 816 per compensi oltre spese forfetarie al 15% ed IVA e CPA. Il residuo a [redacted] a parziale soddisfazione del maggiore credito di euro 15.541,83 oltre interessi e rivalutazione dal 19.4.22 al saldo.

Manda alla Cancelleria per la emissione dei mandati di pagamento.

Dichiara estinte le esecuzioni riunite.

Ferrara, 28/04/2022

Il giudice dell'esecuzione



Anna Ghedini